



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN CONGEDO

A.N.M.C.R.I.

REGOLAMENTO

CAPO PRIMO

NORME GENERALI E DI INDIRIZZO

Art. 1 FINALITA'

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art.2 dello Statuto, i Consiglieri Nazionali, i Delegati Regionali ed i Presidenti delle Sezioni, richiamandosi allo spirito di Corpo che unisce i componenti del Sodalizio, sono tenuti a promuovere in campo nazionale, regionale e sezionale iniziative a sfondo patriottico, culturale, conviviale, visite d'interesse artistico, esercitazioni di carattere addestrativo, gite turistiche, manifestazioni sportive, visite a stabilimenti industriali, militari e d'interesse comune.

Il tutto rivolto ad elevare lo spirito associativo ed a mantenere vivo il sentimento della collegialità, della fraternità e della solidarietà fra i soci, anche al fine di favorire il volontariato per il concorso alla protezione civile che potrà essere attuato in ambito locale, regionale e nazionale.

Art.2 RADUNO NAZIONALE

Per il raggiungimento degli stessi fini, l'Associazione effettua, di massima, un raduno nazionale ogni quattro anni nelle località stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale (art. 32 dello Statuto).

Le direttive generali per i raduni sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. La loro organizzazione è affidata di volta in volta ad un Comitato Esecutivo che è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e che resta in carica sino al termine dell'importante funzione istituzionale. L'attività del Comitato esecutivo è coordinata dal Presidente Nazionale o dal Delegato Regionale competente per territorio, che è investito dell'incarico con delega formale del Presidente Nazionale. La riuscita dei raduni, che rivestono notevole importanza ai fini del prestigio e dell'affermazione dell'Associazione, è affidata alla collaborazione di tutti gli organi direttivi e di tutti i soci.

Il Presidente del Comitato Esecutivo del raduno è tenuto a presentare al Presidente Nazionale entro un mese dal termine del raduno alla presenza o in rappresentanza dei componenti del Comitato Esecutivo, una relazione riassuntiva del raduno ed un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute con i relativi documenti giustificativi .

Art.3 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio è redatta in carta libera su modello conforme a quello di cui al formulario in allegato 1 o in via telematica sul formato riportato nel sito www.anmcri.it.

Art.4 TESSERAMENTO, QUOTE SOCIALI E SICUREZZA

La misura delle quote sociali è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è comunicata agli Organi periferici entro il mese di novembre.

L'importo fissato per la quota sociale dovrà prevedere anche una quota per coprire il premio relativo all'assicurazione del singolo Socio per eventuali sinistri verificatisi nel corso della partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione, sia dal punto di vista infortunistico (assicurazione infortuni) che dal punto di vista della responsabilità civile verso terzi (assicurazione R. C. T.). Inoltre per una sicura e serena partecipazione dei Soci alla vita sociale l'Associazione dovrà prevedere una propria assicurazione che tuteli la stessa ed il proprio Presidente da responsabilità civili verso terzi derivanti dalle attività organizzate.

La tessera, conforme al modello determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce il solo documento valido per attestare l'appartenenza all'Associazione e mantiene la sua validità se accompagnata dalla ricevuta del versamento dell'annuale quota sociale. La tessera Associativa rimane di proprietà dell'A.N.M.C.R.I. ed è strettamente personale. La stessa deve essere restituita in caso di recesso o esclusione dall'Associazione.

Le quote associative, previste dall'art.6 dello Statuto, debbono essere versate dai soci in unica soluzione annuale. Ogni socio ha l'obbligo, entro il mese di marzo, di rinnovare la tessera versando l'importo della quota relativa.

In linea di massima l'iscrizione si effettua direttamente tramite il sito, compilando la scheda d'iscrizione nel caso di prima adesione e quindi, sia nel caso dell'iscrizione che del rinnovo annuale, versando la relativa quota sul conto corrente indicato nel sito stesso ed intestato all' A.N.M.C.R.I. - Sede Centrale.

Il nuovo iscritto sarà assegnato alla Sezione indicata dallo stesso, nella scheda di iscrizione.

Le sezioni che dovessero incassare direttamente alcune quote sociali, debbono versare il relativo importo alla Presidenza Nazionale al più presto, anche cumulandolo in un unico bonifico, e comunque entro il 31 marzo, inviando un file alla e mail del Presidente Nazionale e per conoscenza al Segretario Generale contenente un elenco analitico dei versanti con l'indicazione della quota versata e della data di versamento. Le quote sociali incassate successivamente al 31 marzo, unitamente a tutti gli altri incassi pervenuti direttamente alle singole sezioni ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dovranno essere riversati sul conto corrente della Sede

Centrale, inviando le specifiche sopra indicate alla Presidenza Nazionale e per conoscenza alla Segretaria Nazionale tramite e mail

Art.5

AMMINISTRAZIONE E RENDICONTI

Presso le Sezioni periferiche verrà creato un “Fondo piccole spese” ovvero ogni Presidente di sezione sarà intestatario di una “card”, da destinare a tale scopo, emessa dalla Presidenza Nazionale del valore di:

- € 200,00 per Sezioni con più di 50 iscritti;
- € 100,00 per Sezioni fino a 50 iscritti;

comunque tale fondo non può superare il 30% delle quote incassate, tenendo conto in ogni caso dei massimali sopra indicati. Il fondo in parola dovrà essere rendicontato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, trattenendo l'eventuale residuo, che sarà reintegrato, nei limiti sopra indicati per l'anno in corso.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio le Sezioni devono inviare al Presidente Nazionale e per conoscenza al Segretario Generale il riepilogo dei nominativi delle quote sociali incassate nell'anno appena concluso, precisando la data di versamento, se si tratta di prima adesione o di rinnovo (specificando se il rinnovo si riferisce all'anno concluso o a quello corrente) ed indicando la quota versata. Entro la stessa data devono rendicontare alle medesime figure ogni altro incasso (art. 11 dello statuto) indicando la data di versamento, il versante e le motivazione del versamento.

Le sezioni possono, per motivi straordinari e necessità particolari, richiedere eventuali rimborsi parziali per spese di viaggio (art.25 del presente Regolamento), richiedere e l'autorizzazione alla Presidenza Nazionale impegni di spesa al di fuori del fondo piccole spese. La Stessa valuterà di concerto con la Giunta Esecutiva Nazionale l'accoglimento della richiesta.

Per impegni di spesa non autorizzati dalla Presidenza Nazionale la responsabilità e le conseguenze economiche, civili e penali ricadono nella responsabilità personale dell'autore dell'atto.

E' fatto assoluto divieto di:

- aprire e intrattenere conti di qualsiasi genere intestati all'Associazione oltre quello “Centrale” e riportato nel sito dell'A.N.M.C.R.I.;
- depositare somme dell'Associazione in conti personali.

E' costituito un protocollo unico centrale presso la Presidenza Nazionale per tutte le lettere e documenti indirizzati all'esterno dell'Associazione. Pertanto le Sezioni che devono inviare lettere o altro documento all'esterno dell'Associazione, avente valore legale che dovesse impegnare l'ANMCRI, dovranno preventivamente richiedere il numero di protocollo unico inviando la lettera o il documento in visione che sarà

restituito autorizzato completo del numero di protocollo richiesto. Il tutto, per abbreviare i tempi, sarà effettuato tramite e mail dedicata il cui nome sarà comunicato a tutti gli organismi periferici dell'Associazione.

Art.6

VESSILLI E DISTINTIVI SOCIALI - CARICHE SOCIALI

La Presidenza Nazionale dell'Associazione è provvista di labaro con il logo dell'Associazione su fondo amaranto con la scritta ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI CROCE ROSSA ITALIANA sovrastata da banca tricolore e della Bandiera Nazionale guarnita sui tre lati esterni da una frangia dorata e recante al centro della fascia bianca il simbolo araldico dell'Associazione, risultante in allegato 2 al presente Regolamento.

L'asta è guarnita, all'attaccatura con la freccia, di una cravatta di misura regolamentare di color azzurro, terminante con frangia dorata e recante la scritta in oro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI CROCE ROSSA ITALIANA"

Gli organi periferici dell'Associazione, possono essere provvisti di insegne di altro tipo, conformi a quanto deliberato al riguardo dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le risorse necessarie a tali scopi dovranno essere reperite all'interno dell'Organo Periferico mediante contribuzioni straordinarie.

Le scorte al labaro e alla Bandiera Nazionale dell'Associazione ed a quelle eventuali delle unità periferiche sono costituite ciascuna da due o quattro componenti dell'Associazione oltre all'alfiere. In base all'importanza della cerimonia il Delegato Regionale può autorizzare un numero superiore di partecipanti.

Il distintivo sociale è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle manifestazioni a carattere ufficiale, gli appartenenti all'A.N.M.C.R.I. debbono recare il distintivo sociale ed indossare il copricapo militare (bustina o basco), nonché il copricolletto o il fazzoletto da collo previsto per l'uniforme C.B.T.S. del Corpo di appartenenza.

Per le gerarchie sociali e le cariche sociali si rimanda agli artt. 14 e 16 dello Statuto.

ART.7

PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI E SOCI ONORARI

A norma dell'art.1 dello Statuto, i Generali della C.R.I. che rivestano o abbiano rivestito la carica di Ispettore al vertice del Corpo Militare della C.R.I. e le sorelle che rivestano o abbiano rivestito la carica di Ispettrice al vertice del Corpo delle Infermiere Volontarie sono Presidenti Onorari dell'A.N.M.C.R.I..

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sono inoltre Soci Onorari i militari C.R.I. e le Infermiere Volontarie decorati per meriti, nonché i Colonnelli del Corpo che abbiano rivestito o rivestono la carica di Presidente di Centro di Mobilitazione.

I Presidenti Onorari e i Soci Onorari, la cui ufficializzazione è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, possono partecipare all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.

Art.8 SEZIONE CENTRALE

E' istituita la Sezione Centrale presso la Presidenza Nazionale dell'Associazione, alla quale sono iscritti d'ufficio:

- i Presidenti Nazionali Onorari;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Generale;
- i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i Componenti del Collegio dei Probiviri;
- i Soci Onorari.

Le attribuzioni di Presidente della Sezione Centrale sono esercitate di diritto dal Segretario Generale per delega del Presidente Nazionale.

L'appartenenza alla Sezione Centrale dei soci che ricoprono le cariche suddette cessa contestualmente alla cessazione dalla carica ricoperta e, d'ufficio, il socio cessato dalla Sezione Centrale viene restituito alla Sezione d'origine.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 dello Statuto, funge costituito il Consiglio Direttivo della Sezione Centrale con i cinque Soci più elevati in grado o più anziani nel grado appartenenti alla Sezione medesima.

ART.9 SEZIONI

La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione. E' individuata su base comunale cioè una sezione per ogni comune. Nel caso di aderente residente in un comune dove non si è costituita alcuna Sezione, lo stesso può iscriversi alla Sezione del comune più vicino. Casi eccezionali potranno essere oggetto di particolare istanza al Presidente Nazionale.

Può sorgere anche per iniziativa spontanea di alcuni militari C.R.I. in congedo (non meno di tre) che se ne facciano promotori ed avanzino la relativa richiesta al Presidente Nazionale, il quale può autorizzarne la costituzione che si concretizza con atto formale del Presidente Nazionale

La Sezione è autonoma per quanto riguarda la propria organizzazione ed amministrazione, secondo quanto stabilito e con gli obblighi e responsabilità previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART.10 DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Il ritiro della tessera nei casi previsti dall'art.8 dello Statuto, che riguarda i soci di tutte le categorie, è disposto dal Presidente Nazionale in seguito a motivata proposta del Presidente della Sezione competente o del Segretario Generale per gli iscritti alla Sezione Centrale.

I provvedimenti disciplinari di cui all'art.9 dello Statuto, vengono adottati secondo quanto prescritto dall'art.10 dello stesso Statuto.

Prima di infliggere la punizione di cui al citato art.9 dello Statuto, il Presidente della Sezione deve invitare il socio a giustificarsi.

Di ogni provvedimento disciplinare deve essere data comunicazione all'interessato, il quale firmerà apposita dichiarazione debitamente datata. Nel caso di rifiuto, il Presidente della Sezione, assistito dal Segretario, redigerà apposito verbale.

ART.11 DIPENDENZA DISCIPLINARE DI CARICA

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto, la dipendenza disciplinare in via ascendente dei titolari di cariche dell'Associazione, è determinata come segue:

- i Presidenti di Sezione dipendono dal Delegato Regionale;
- i Delegati Regionali dal Presidente Nazionale per il tramite del Segretario Generale Presidente della Sezione Centrale.

ART.12 PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Segretario Generale, per gli iscritti alla Sezione Centrale di cui ha veste di Presidente, o il Presidente di Sezione per tutti gli altri casi, a nome e per conto del rispettivo Consiglio Direttivo, prima dell'adozione dei provvedimenti, di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto, inviteranno i soci deferiti al giudizio del rispettivo Consiglio Direttivo a presentare le proprie giustificazioni ma, se queste non arrivano nel tempo stabilito e l'inquisito non si presenta a proprie spese il giorno in cui si riunisce il Consiglio in veste di Commissione di disciplina, si procederà ugualmente.

I giudizi del Consiglio Direttivo in veste di Commissione di Disciplina vengono emessi a maggioranza, sentito anche il parere del Collegio dei Probiviri, competente in materia di divergenze e liti fra organi e Soci dell'Associazione. Ogni votazione

avviene in ordine inverso del grado o d'anzianità nel grado dei componenti la Commissione di Disciplina.

I giudizi della Commissione di Disciplina vengono subito comunicati al Presidente di Sezione al quale spetta adottare il provvedimento disciplinare e ne viene data notizia alla Presidenza Nazionale dell'avvenuto adempimento.

Il Presidente Nazionale deve presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale quando questo esamina, in sede di appello, i provvedimenti disciplinari adottati dal Presidente della Sezione sentito, a norma dell'art.10 dello Statuto, il parere del Collegio dei Probiviri.

ART.13 RICORSI

Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme dell'art.10 dello Statuto.

I Presidenti di Sezione non possono per nessun motivo rifiutarsi di dar corso ai ricorsi dei soci, ma dovranno vistarli anche con le proprie considerazioni, conclusioni e proposte.

I reclami che perverranno direttamente alla Presidenza Nazionale dagli interessati saranno trasmessi ai Presidenti delle Sezioni perché procedano come sopra è detto.

I ricorsi debbono essere presentati entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del provvedimento disciplinare.

CAPO SECONDO NORME ELETTORALI

ART.14 ELEZIONI

La procedura da seguire nelle elezioni alle varie cariche sociali, prevista dall'art. 29 e 30 dello Statuto, è regolata dalle seguenti norme:

- a- non meno di 60 giorni prima della data stabilita per le prescritte assemblee elettorali, il Presidente Nazionale o le Autorità periferiche competenti, dovranno indire le predette assemblee elettorali;
- b- alle elezioni partecipano tutti i soci (effettivi) aventi titolo in conformità dello Statuto (non hanno pertanto diritto al voto i soci onorari, benemeriti, sostenitori e aggregati);
- c- le elezioni vengono indette nei tempi fissati dall'art. 29 dello Statuto e ad esse è consentita la partecipazione anche per corrispondenza o per posta elettronica certificata secondo quanto precisato nel seguito del presente Regolamento.

ART.15

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE E PROCEDURE ELETTORALI

L'assemblea nazionale, che si riunisce ai sensi dell'art. 17 comma c- dello statuto in seduta ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di aprile ed ogni quattro anni per l'elezione degli organi centrali, è presieduta dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 17 comma b- dello statuto e funge da segretario della stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Per quanto riguarda l'assemblea di sezione che si riunisce ai sensi dell'art. 27 comma b- dello statuto in seduta ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di febbraio ed ogni quattro anni per le elezioni del Presidente di Sezione e del relativo Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente della sezione, ai sensi dell'art. 27 comma a- dello statuto

Nel caso di elezioni, la Giunta esecutiva nelle vesti di Comitato Elettorale predispone, in tempo debito, tutte quelle formalità previste dallo statuto e dal presente regolamento al fine di informare i Soci e gli organi interessati delle incombenze a loro spettanti, coordinando quale organo centrale i flussi di corrispondenza dell'evento. Nell'assemblea convocata per le elezioni, il Presidente dell'assemblea invita l'assemblea stessa a nominare una commissione di scrutinio così formata:

- un Presidente della Commissione di scrutinio, due scrutatori, di cui uno assume le funzioni di segretario quando i votanti siano più di quindici presenti; ove il numero dei votanti sia inferiore a quindici, sarà scelto un solo scrutatore che assolverà anche le funzioni di segretario.

Lo scrutatore più elevato in grado o più anziano nel grado, sostituisce il Presidente della Commissione di Scrutinio nei casi in cui questi dovesse momentaneamente assentarsi.

Nelle elezioni degli Organi Centrali le schede elettorali, preventivamente timbrate e firmate dal Segretario Generale saranno consegnate personalmente agli elettori intervenuti dalla Commissione di Scrutinio. Come da norme a parte si procederà per l'esercizio del voto per corrispondenza.

E' consentito che nelle schede (stampate su modello conforme a quello di cui al formulario in allegati 3 e seguenti) siano preventivamente dattiloscritti o stampati i nominativi di quanti hanno posto la loro candidatura.

Art.16

OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni elettorali avranno luogo nell'arco di tre ore (dalle ore 10,00 alle ore 13,00) di giorno possibilmente festivo e termine nella stessa giornata, secondo quanto preventivamente determinato in sede di convocazione delle relative assemblee.

All'ora di scadenza, la deposizione nell'urna delle schede di votazione è consentita solo per gli elettori presenti in sala, i quali debbano ancora votare.

Saranno ammessi a votare soltanto i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione, ciò che le commissioni di scrutinio hanno il compito di accertare. Accertamento analogo sarà effettuato per i soci che si sono avvalsi del voto per corrispondenza prima della deposizione delle buste interne nell'urna. In caso di morosità, queste ultime buste saranno distrutte senza essere aperte e di ciò sarà dato atto nel verbale.

ART.17 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno un decimo dei soci aventi diritto e deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

I soci impossibilitati a partecipare personalmente alle assemblee possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio; ogni socio però non può avere più di tre deleghe.

ART.18 VOTO PER CORRISPONDENZA O CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Le schede di votazione per le elezioni per corrispondenza, allorché previste dal Comitato Elettorale di cui all'art. 15 del presente Regolamento, di cui all'art. 29 dello Statuto, dovranno essere fatte recapitare a mezzo raccomandata A/R o, allorché possibile, a mano, previa ricevuta di accettazione, a tutti i soci non residenti nella località di svolgimento delle assemblee elettorali.

I soci non residenti, per esprimere il voto (salvo che non decidano di intervenire personalmente alle assemblee elettorali) dovranno restituire la scheda elettorale, debitamente compilata senza apposizione del proprio nome, in doppia busta raccomandata indirizzata al Segretario di Sezione di competenza in modo che pervenga improrogabilmente entro il giorno precedente la data fissata per le elezioni.

A tergo della busta esterna, a pena di nullità, dovrà essere trascritto il nome del socio mittente per la necessaria registrazione. Sul fronte della busta interna, invece, dovrà essere apposta la dizione "SCHEDA DI VOTAZIONE" senza altre indicazioni.

Le buste esterne così pervenute saranno aperte dal Segretario della Sezione che, individuata la causale dell'invio, custodirà sotto la propria responsabilità sia le buste

interne che dovranno rimanere rigorosamente chiuse, sia le corrispondenti esterne che dovranno essere spillate congiuntamente.

Tutte le buste pervenute, restando chiuse quelle interne, dovranno essere debitamente numerate ed elencate con il nominativo del mittente per essere consegnate al Presidente dell'assemblea elettorale in apertura di seduta. Tali buste interne, restando chiuse saranno inserite nell'urna, previo accertamento dei requisiti del socio mittente, ai sensi di quanto stabilito al precedente art.16.

Per quanto riguarda invece i voti pervenuti con posta elettronica certificata, qualora ammessi dall'apposita commissione elettorale in fase di predisposizione delle elezioni (art. 15 del presente Regolamento), le specifiche attuative saranno diramate successivamente alle disposizioni che le autorità istituzionali competenti disporranno sull'argomento.

ART.19 SCRUTINIO DEI VOTI

Le schede di votazione, debitamente compilate, vengono via via consegnate al Presidente della Commissione di scrutinio che le depone immediatamente nell'apposita urna in presenza del socio votante.

La Commissione di scrutinio al termine delle operazioni, dichiarata chiusa la votazione, procede allo spoglio di tutte le schede consegnate a mano o pervenute per posta. Allo spoglio possono assistere – consentendolo il locale - tutti i soci votanti.

La Commissione di scrutinio riepiloga i risultati della votazione in apposito verbale da redigere in duplice copia.

Dal verbale deve risultare:

- a- il numero dei votanti;
- b- il numero dei voti espressi per delega;
- c- il numero dei voti espressi per corrispondenza;
- d- il numero dei voti espressi con posta elettronica certificata;
- e- il totale dei voti assegnati a ciascun nominativo;
- f- il totale delle schede nulle o bianche;
- g- la proclamazione degli eletti, tenendo presente che, nel caso taluni nominativi riportino un ugual numero di voti, deve essere considerato eletto il socio più elevato in grado o il più anziano nel grado;
- h- l'assicurazione che non siano stati prodotti reclami in ordine allo svolgimento delle elezioni od avverso l'eleggibilità di qualche socio.

Nel predetto verbale, come in ogni documento di ufficio, il nominativo dei soci deve essere preceduto dal grado rivestito dai soci stessi nel Corpo.

Le due copie del verbale appena chiuso e sottoscritto dai componenti la Commissione di scrutinio, verranno, dal Presidente di questa, rimesse al Presidente di Sezione, il quale ne conserverà una agli atti e trasmetterà l'altra alla Presidenza Nazionale per la ratifica.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Per l'elezione del Presidente Nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 e 30 dello Statuto.

Ai fini del calcolo della maggioranza degli aventi titolo al voto, previsto dall'art. 30, si calcolano i soci aventi diritto al voto presenti, nonché le deleghe di cui i presenti siano eventualmente investiti nella misura, comunque, di non più di tre deleghe per socio.

Lo svolgimento dell'elezione del Presidente Nazionale deve avere luogo in presenza di tre componenti del Collegio dei Probiviri anche se uno supplente, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, ultimo comma a pena di rinvio, ed in osservanza delle norme elettorali previste dal presente Regolamento e dallo Statuto tenuto conto che, in casi eccezionali o in mancanza di soci disposti a candidarsi all'incarichi previsti dalla Commissione di Scrutinio, in sostituzione della Commissione di Scrutinio stessa e degli scrutatori opera il Collegio dei Probiviri con i suoi intervenuti.

In deroga alla norma ordinaria, inoltre, il verbale dell'Assemblea viene redatto in duplice copia dal Segretario Generale che provvede alla immediata consegna di uno dei relativi esemplari, per la custodia, agli atti del Collegio stesso.

Per l'elezione del Presidente Nazionale è ammesso anche il voto per corrispondenza e con posta elettronica certificata.

ART.21

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dagli eletti dai Congressi Regionali, in misura di un Consigliere per ciascuna Regione e ne sono componenti di diritto il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti (art. 18 comma a dello statuto); il Segretario generale funge da segretario del consiglio direttivo (art. 21 dello statuto).

Tutti i soci aventi titolo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, possono concorrere alle elezioni per il Consiglio Direttivo Nazionale svolte nei Congressi Regionali, indipendentemente dalla località di rispettiva residenza.

I candidati residenti in Regione diversa, rispetto a quella per la quale intendono concorrere, peraltro, dovranno far pervenire la propria candidatura non oltre il trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, alla Presidenza Nazionale, la quale provvederà tempestivamente a disporre per l'inserimento dei relativi nominativi nelle schede da porre in votazione.

ART. 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui al combinato disposto dagli artt. 23 e 31 dello Statuto, i Presidenti delle Sezioni, che costituiscono il congresso regionale, hanno facoltà di proporre candidature di soci effettivi preferibilmente residenti a Roma, a condizione che tali proposte pervengano alla Presidenza Nazionale entro i sessanta giorni precedenti alle relative elezioni.

La Presidenza Nazionale, con potere insindacabile, provvede a trasmettere ai Delegati Regionali la rosa ufficiale dei candidati entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione dei Congressi Regionali previsti per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri è assunta dal componente effettivo più elevato in grado o più anziano nel grado.

ART. 23 ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i soci effettivi, non morosi, iscritti alla Sezione ed è regolata dall'art.27 dello Statuto ed è presieduta dal Presidente della Sezione.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo della Sezione.

Per il funzionamento e la validità delle Assemblee di Sezione valgono, in quanto applicabili, le norme previste al riguardo in altra parte del presente Regolamento.

ART. 24 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI SEZIONE

Alle elezioni dei Consiglieri di Sezione (Consiglio Direttivo) si procede secondo quanto prescritto dall'art. 27 e 29 dello Statuto.

I Consiglieri da eleggere saranno tre nel caso in cui i componenti la Sezione non superino il numero di venti; cinque se siano più di venti e meno di cinquanta; sette se siano più di cinquanta.

CAPO TERZO NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

ART. 25 RIMBORSI SPESE

Per la misura dei rimborsi per le spese di viaggio prevista dall'art.13 dello Statuto ci si attiene a quanto disposto dall'art. 5, 3° comma del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie l'eventuale indennità di rappresentanza per il Presidente Nazionale, che costituisce rimborso forfettario delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta. In ogni caso i rimborsi forfettari di viaggio e le indennità di rappresentanza non costituiscono emolumento.

ART. 26 SOCI ONORARI E BENEMERITI “ ALLA MEMORIA “

Su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà insindacabile di determinare il conferimento della qualifica di Socio Onorario “alla memoria” di Militari C.R.I. e di Infermiere Volontarie deceduti, che risultino aver rivestito in vita il possesso dei requisiti previsti per tale riconoscimento dall'art.4 dello Statuto.

Analogamente può essere conferita la qualifica di Socio Benemerito “alla memoria “ di Militari C.R.I. o di Infermiere Volontarie deceduti, che in vita abbiano acquisito titoli di particolare merito con iniziative ed attività dirette a sostenere l'A.N.M.C.R.I. od a crearne, quali precursori, le basi per la relativa costituzione.

ART. 27 PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE

Di norma e non appena gli aspetti organizzativi lo permetteranno, viene pubblicato, a cura della Sede Centrale, un periodico a carattere nazionale che, oltre a trattare temi che interessino i principi sui quali si fonda l'esistenza dell'Associazione, riporti notizie sulla vita e sull'attività del Sodalizio, disposizioni di carattere vario e comunicazioni che possano interessare i soci.

Tutti i soci in grado di poterlo fare sono invitati a collaborare alla stesura del periodico. Tale collaborazione deve essere particolarmente promossa dai Consiglieri Nazionali, dai Delegati Regionali e i Presidenti di Sezione e deve essere intesa quale doveroso contributo al raggiungimento delle alte finalità previste dallo Statuto.

La periodicità della pubblicazione è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle disponibilità finanziarie e ad elementi di carattere contingente.

Dal momento che la pubblicazione viene di norma distribuita gratuitamente ai soci, i Consiglieri Nazionali, i Delegati Regionali e i Presidenti di Sezione ed i rispettivi Consigli sono tenuti a farla sostenere finanziariamente, mediante oblazioni volontarie e attraverso inserzioni pubblicitarie.

Il Direttore Responsabile del periodico, a norma dell'art.19 dello Statuto, è il Presidente Nazionale dell'Associazione che può farsi coadiuvare, ove lo ritenga, da un Direttore Editoriale e da un Capo Redattore.

E' fatta salva la facoltà per gli organi periferici dell'Associazione di curare di propria iniziativa pubblicazioni e bollettini a carattere locale, assumendone i relativi oneri.

Allegati:

- 1) Domanda di ammissione
- 2) Simbolo araldico dell'Associazione
- 3) Scheda elezione Consiglio di Sezione
- 4) Scheda elezione Collegio dei Probiviri
- 5) Scheda elezione Rappresentanti Regionali al Consiglio Nazionale
- 6) Scheda elezione Presidente Nazionale. **(Approvato dal C.D. il 15/09/2015)**

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Domanda di ammissione

REGIONE.....PROVINCIA.....SEZIONE.....

Il sottoscritto.....
Cognome Nome

Nato il.....a.....(Prov.....)

Grado.....Ruolo: normale mobile
normale riserva
(cancellare quanto non di pertinenza) speciale
congedo assoluto

Residente in.....CAP.....(Prov.....)

Via.....Tel.....

Professione.....

Chiede di aderire a codesta Associazione in qualità di (v.art.4 Statuto).....

Autorizza l'Associazione alla gestione dei dati ai sensi della Legge 675/95.

Data..... Firma.....

Visto per la convalida della firma dell'interessato:

Il Presidente della Sezione

.....

ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Scheda elezione Consiglio di Sezione

Assemblea ordinaria della SEZIONE A.N.M.C.R.I. di.....

per l'elezione del Consiglio di Sezione

Seduta del.....

CANDIDATI :

.....|
Cognome Nome

.....|

.....|

.....|

.....|

.....|

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per il numero di candidati conforme al disposto dell'art.26 del Regolamento dell'Associazione.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco dei nominativi prescelti e cancellando contestualmente i nominativi dei candidati non votati.

In alternativa, l'elettore può cancellare tutti o parte dei nominativi dei candidati risultanti sulla scheda e scrivere di proprio pugno altri nominativi da lui prescelti in modo che i votati risultino nel numero previsto per il Consiglio.

ALLEGATO 4

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Scheda di votazione per l'elezione del COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Congresso Regionale del.....

Seduta elettorale del.....

CANDIDATI :

Membri effettivi

Membri supplenti

.....|____|
Cognome Nome

.....|____|
Cognome Nome

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per: n.ro TRE nominativi per i Membri effettivi e n.ro DUE nominativi per i Membri supplenti.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco dei nominativi prescelti e cancellando contestualmente i nominativi dei candidati non votati. In alternativa, l'elettore può cancellare tutti o parte dei nominativi dei candidati risultanti sulla scheda e scrivere di proprio pugno altri nominativi da lui prescelti in modo che i votanti risultino nel numero globale previsto per il Collegio.

ALLEGATO 5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

CONGRESSO REGIONALE DEL.....

Scheda di votazione per l'elezione del Rappresentante del CONSIGLIO NAZIONALE

Seduta elettorale del.....

CANDIDATI :

.....	<input type="checkbox"/>
Cognome	Nome
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per un solo candidato.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco del nominativo prescelto e cancellando contestualmente il nominativo del candidato non votato.

In alternativa, l'elettore può cancellare il nominativo del candidato risultante sulla scheda e scrivere di proprio pugno altro nominativo da lui prescelto.

ALLEGATO 6

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI IN CONGEDO CROCE ROSSA ITALIANA

Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente Nazionale dell'Associazione.

Seduta del.....

CANDIDATI :

.....|
Cognome Nome

.....|

.....|

.....|

.....|

.....|

Nota:

L'elettore deve esprimere il voto per un solo candidato.

Il voto può essere espresso apponendo un segno di croce nel quadratino a fianco del nominativo prescelto e cancellando contestualmente il nominativo del candidato non votato.